



COMUNE DI VAL LIONA

(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE E DELLO SMALTIMENTO DEI
MATERIALI E DEI SEMILAVORATI
CONTENENTI L'AMIANTO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.02.2019

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 17.12.2020

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizione di amianto

Art. 3 – Friabilità e pericolosità delle coperture e/o manufatti in cementoamianto

Art.4 - Microraccolta

Art. 5 – Possibili beneficiari del contributo

Art. 6 – Ammontare del contributo

Art. 7 – Modalità di accesso e procedure

Art. 8 – Presentazione richieste

Art. 9 – Informazioni

Art. 10 – Entrata in vigore

ART. 1 – FINALITÀ

- 1- Con la L. 27/03/1992 n. 257 sono state definite le Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e con il Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994 le normative e metodologie di applicazione di tale legge. I manufatti contenenti amianto presenti nell'ambiente abitativo o di lavoro, essendo potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario, devono essere trattati con particolare attenzione ed eliminati con una specifica procedura qualora deteriorati.
- 2- Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994, il proprietario dell'immobile nel quale si trovi amianto deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di mantenere in buone condizioni tali materiali e prevenire il rilascio di fibre di amianto. Deve designare una figura responsabile con il compito di controllare e tenere idonea documentazione dalla quale risulti l'ubicazione e lo stato di conservazione dei materiali in amianto presenti.
- 3- La Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 15/03/2011 ha approvato un documento all'interno del quale vi è un protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (espresso come Indice di Degrado).
- 4- Considerato quindi che i materiali contenenti amianto sono ancora diffusi sul territorio comunale, soprattutto nelle coperture di pertinenze di abitazioni, oltre che nei capannoni artigianali/industriali, ed i costi di rimozione/trasporto/smaltimento possono disincentivare i proprietari all'eliminazione degli stessi, soprattutto in caso di piccoli quantitativi, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno promuoverne lo smaltimento tramite erogazione di contributi a fondo perduto.
- 5- Ricordato che la normativa vigente in materia è ad oggi la seguente:
 - Direttiva 1999/77/CE del 26 luglio 1999;
 - Direttiva 2009/148/ce del 30 novembre 2009;
 - Legge 27 marzo 1992 n. 257;
 - Decreto ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità;
 - Decreto ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità;
 - Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità;
 - Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003 Ministero dell'Ambiente;
 - Decreto Ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 Ministero dell'Ambiente;
 - Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2004, Ministero della Salute;
 - Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008;
 - Accordo Stato-regioni del 7 maggio 2015;
 - Delibera della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011;
 - Delibera della Giunta Regionale n. 2016 del 08 ottobre 2012.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI AMIANTO

- 1- L'amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale di natura fibrosa e struttura cristallina appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
- 2- Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi i seguenti 6 composti: Crisotilo: amianto di Serpentino; Amosite; Crocidolite; Tremolite; Antofillite; Actinolite: amianti di Anfibolo. La sua struttura fibrosa gli conferisce insieme una notevole resistenza meccanica ed una alta flessibilità.

3- E' facilmente filabile e può essere tessuto. E' dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC).

ART. 3 – FRIABILITA' E PERICOLOSITA' DELLE COPERTURE E/O MANUFATTI IN CEMENTOAMIANTO

1. La consistenza fibrosa e la struttura cristallina dell'amianto sono alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio essendo causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio. La pericolosità consiste, infatti, nella capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili, nella estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere e nella loro grande stabilità chimica. Non sempre l'amianto, però, è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento d'acqua piovana.
2. I fattori che maggiormente influenzano la friabilità delle coperture e/o manufatti in amianto e pertanto la diffusione di fibre e l'esposizione a queste da parte degli individui sono: l'attacco degli agenti atmosferici e la vetustà della copertura o del manufatto. È fondamentale pertanto, a tutela della salute pubblica, verificare lo stato di degrado delle coperture e/o manufatti in amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre. I principali indicatori utili a valutare questo stato di degrado sono:
 - a) la friabilità del materiale;
 - b) lo stato della superficie ed in particolare l'affioramento di fibre;
 - c) la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;
 - d) la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;
 - e) la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza di punti di gocciolamento;
 - f) lo sviluppo di muschi e/o licheni sulla superficie.

Art. 4 – MICRORACCOLTA

1. Si espone in seguito una sintesi delle condizioni di "microraccolta", rimandando per un approfondimento alla lettura delle linee guida della Regione Veneto di cui alla DGRV n. 1690/2002. Quando può essere eseguita la microraccolta (Si applica solo ad abitazioni e insediamenti civili).

Tipologia dei materiali interessati:

- a) amianto in matrice cementizia o resinoide;
- b) lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari od altro) con superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
- c) manufatti di vario tipo in matrice compatta che possano essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche ..), mattonelle in vinil amianto non in opera; peso complessivo non superiore a 1000 kg;
- d) altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni ..); peso non superiore a 10 kg;
- e) materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro ...) con peso non superiore a 5 kg.

Altre condizioni necessarie:

- interventi di smontaggio dei manufatti posti in quota eseguiti unicamente dal basso con uso di opera

provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile;

- altezza massima consentita del manufatto pari a 3 metri dal suolo.
2. La rimozione e confezionamento di materiali contenenti amianto nelle condizioni di cui sopra (microrimozione) - E SOLO IN QUESTE CONDIZIONI - può essere fatta, oltre che da una Ditta appositamente autorizzata, anche dal singolo cittadino proprietario dei manufatti, con le modalità indicate alla D.G.R.V. n. 1690 /2002.
 3. Prima della rimozione o confezionamento dei materiali, il proprietario dovrà comunque contattare un'impresa specializzata ed autorizzata per il trasporto e smaltimento dei materiali confezionati a norma di legge; dalla medesima ditta il proprietario riceverà istruzioni ed un kit per lo smontaggio/preparazione del materiale in sicurezza, per il successivo trasporto e smaltimento; questi ultimi devono infatti essere effettuati solo da Ditta specializzata.

ART. 5 - POSSIBILI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

- 1- I possibili beneficiari sono i proprietari di abitazioni e loro pertinenze e/o beni mobili contenenti materiale in amianto di cui alla tipologia definita all' articolo 2, site nel Comune di Val Liona, nelle quali siano presenti manufatti o coperture contenenti amianto, nelle condizioni previste dalla microraccolta indicata al precedente articolo 4, prossimi ad eseguire lavori di rimozione e smaltimento degli stessi.
- 2- Potrà essere erogato un solo contributo per proprietario (e per ciascun immobile); richieste da parte di un medesimo proprietario per interventi su più immobili di proprietà, o di proprietario che abbia già usufruito del contributo con i precedenti bandi, potranno eventualmente essere accettate qualora vi sia disponibilità economica alla scadenza del presente bando.
- 3- Nel caso di comproprietà degli immobili, la richiesta di contributo viene presentata da uno solo dei proprietari ma vi devono essere indicati i comproprietari ed allegato apposito modulo di delega di questi ultimi (Allegato 2).
- 4- Il contributo potrà essere riconosciuto, in via più generale, anche per lo smaltimento di coperture/manufatti in amianto poste ad altezza superiore ai 3 metri; in questo caso però le operazioni di rimozione dovranno essere obbligatoriamente eseguite da Ditta specializzata in quanto non è consentita l'autorimozione da parte del proprietario.
- 5- Per l'ammissione al contributo il beneficiario dovrà essere in regola con il versamento delle imposte locali a favore del comune di Val Liona (TARI, TASI, IMU ecc...).
- 6- Potranno beneficiare del contributo di cui al presente regolamento i proprietari di immobili siti nel Comune di Val Liona, sui quali sia stato abbandonato amianto da parte di ignoti. Per poter beneficiare di tale contributo dovrà essere fornita all'ufficio copia della denuncia del fatto alle autorità competenti. **Potrà essere riconosciuto il contributo di cui all'art. 6 anche a bonifica eseguita stante la priorità della salvaguardia ambientale e della salute pubblica producendo la denuncia alle autorità competenti, la copia del formulario di avvenuto smaltimento e la copia della fattura.**
- 7- **Potranno beneficiare del contributo di cui al presente regolamento i proprietari di immobili siti nel Comune di Val Liona per la rimozione di amianto depositato a terra nell'immobile stesso. Potrà essere riconosciuto il contributo di cui all'art. 6 anche a bonifica eseguita stante la priorità della salvaguardia ambientale e della salute pubblica producendo la copia del formulario di avvenuto smaltimento e la copia della fattura.**

Art. 6 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. La somma complessiva disponibile per l'erogazione dei contributi del presente bando sarà stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Ciascun contributo, a fondo perduto, viene assegnato in misura pari alla metà della spesa sostenuta superiore a 100 euro dal richiedente (IVA compresa) fino ad un massimo di € 1.000,00 (iva compresa).

Art. 7 – MODALITA' DI ACCESSO E PROCEDURE

1. La richiesta va presentata su apposito modulo che verrà predisposto dall'ufficio tecnico, corredato di un documento di identità del richiedente, con validità in corso.
2. E' obbligatorio allegare un preventivo tecnico-economico della Ditta specializzata che effettuerà la raccolta/smaltimento (ed eventuale rimozione), con indicazione dell'estensione della superficie da rimuovere se si tratta di lastre o quantitativo stimato in peso in caso di altri manufatti. Nel preventivo devono essere specificati i costi di rimozione/trasporto/smaltimento materiali con amianto, finanziabili dal presente contributo, separati rispetto ad eventuali altre spese di ricostruzione/sostituzione della copertura dei tetti o altri manufatti.

Per quanto riguarda la rimozione di coperture di edifici è necessario allegare anche una foto dell'immobile oggetto di intervento o indicare se la pratica edilizia è già stata presentata.

Si ricorda che in caso di coperture di edifici:

- la concessione del contributo è condizionata alla presentazione al Comune di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/ richiesta Permesso di Costruire/ Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), come previsto dalla vigente normativa edilizia a seconda dell'intervento da effettuarsi sull'immobile;
- la sostituzione delle coperture con materiale analogo (es. onduline in fibrocemento senza amianto della medesima colorazione) si configura come un lavoro di manutenzione ordinaria, e non è soggetta alla presentazione di alcuna comunicazione al Comune, trattandosi di edilizia libera; per coloro che facciano richiesta del contributo in parola però si chiede di presentare preventiva comunicazione sull'inizio dei lavori, anche in caso di manutenzione ordinaria, per permettere eventuali controlli;
- se invece la copertura sostitutiva è diversa (in coppi, pannelli-sandwich o altro), deve essere presentata al Comune una pratica di manutenzione straordinaria, sottoscritta da un tecnico abilitato;
- non sarà concesso contributo per la rimozione materiale in amianto su edifici abusivi, cioè non legittimi dal punto di vista edilizio.

In centro storico e in zona agricola la sostituzione delle coperture in cemento amianto implica la posa di coppi, ad eccezione dei seguenti casi, contemplati nelle Norme tecnico operative del Piano degli Interventi:

- 1) manutenzione ordinaria con sostituzione con lastre ondulate simili per aspetto-colore, prive di amianto;
- 2) in zona agricola, manutenzione straordinaria con rimozione dell'amianto dalle coperture delle costruzioni accessorie residenziali utilizzando, in sostituzione del cemento amianto, materiali diversi dal coppo che mantengano i caratteri formali delle coperture tradizionali come ad esempio il similcoppo;
- 3) in centro storico, per gli edifici di costruzione relativamente recente che non rivestono grande importanza per la formazione dell'immagine del centro storico, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su coperture in amianto esistenti, potranno essere utilizzati per le coperture sostitutive, oltre al coppo, anche materiali di finitura metallici con colorazione sulle tonalità del rame-rosso similcoppo, laddove per ragioni tecniche sia dimostrata l'impossibilità dell'utilizzo dei coppi .

Pertanto l'interessato deve verificare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia qual è la procedura appropriata da seguire.

Le richieste saranno evase in ordine di presentazione al Comune, attestato dal numero di protocollo assegnato alla registrazione. Nel caso la richiesta venga presentata priva degli allegati obbligatori richiesti (fotocopia documento di identità e preventivo tecnico-economico), la pratica verrà evasa secondo l'ordine di acquisizione al numero di protocollo assegnato nuovamente alla regolarizzazione della documentazione.

Entro 30 giorni dalla presentazione, verrà comunicato all'interessato l'accettazione od il diniego o l'eventuale necessità di integrazione.

In caso di accettazione, il richiedente avrà 120 giorni di tempo per:

- **far eseguire i lavori;**
- **presentare al Comune:**
 - **la fotocopia della fattura del lavoro eseguito;**
 - **l'attestazione del corretto smaltimento del materiale (formulario di trasporto dei rifiuti con indicazione della provenienza del materiale, quantitativo smaltito e destinazione);**
 - **la documentazione fotografica attestante lo stato della copertura o dei materiali PRIMA e DOPO l'intervento di bonifica stampata su idoneo supporto cartaceo con l'indicazione di sul retro della data delle riprese fotografiche effettuate;**
 - **copia del piano di lavoro trasmesso allo SPISAL territorialmente competente.**

Decorso tale termine, in caso non pervenga la documentazione di cui sopra, il fondo potrà essere messo a disposizione per altri richiedenti.

Indicativamente, entro i successivi 60 giorni, completate le verifiche dell'Ufficio competente, verrà liquidato al richiedente il contributo nella misura spettante.

Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica relativamente a quanto dichiarato sulle richieste, a mezzo di personale incaricato; il diniego al controllo comporterà la mancata accettazione della richiesta o della liquidazione del contributo. L'istruttoria è affidata all'ufficio tecnico comunale.

Nel caso nel corso dell'anno le risorse economiche risultino esaurite le richieste per venute e istruite con esito positivo saranno ritenute valide e l'impegno di spesa sarà demandato secondo le reali disponibilità di bilancio.

Art. 8 – PRESENTAZIONE RICHIESTE

I possibili beneficiari del contributo possono presentare domanda sull'apposito modulo, corredata della documentazione richiesta:

- consegnandola all'ufficio protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo servizio postale (farà fede la data di consegna in caso di raccomandata), indirizzandola al Comune di Val Liona;
- a mezzo pec comune.valliona.vi@pecveneto.it

Le richieste di contributo si possono presentare **dal 1 gennaio al 31 ottobre** di ogni anno, salvo esaurimento del fondo prima di tale data.

Art. 9 – INFORMAZIONI

Si ricorda che:

- il servizio di smontaggio, confezionamento, raccolta e smaltimento di materiali in amianto può essere svolto solo da ditte appositamente abilitate, che devono rilasciare apposita documentazione relativa alla destinazione e corretto smaltimento del materiale;
- il solo smontaggio e confezionamento dei materiali in amianto può essere eseguito solo dal proprietario dell'immobile qualora ricorrano le condizioni di microraccolta precedentemente citate, seguendo apposite precauzioni di sicurezza sanitarie ed ambientali e previo acquisto di appositi kit contenenti materiali ed istruzioni; raccolta e smaltimento anche in questo caso devono essere effettuate da ditte specializzate.

Si invitano coloro che eseguono interventi di bonifica dell'amianto a verificare l'applicabilità di eventuali agevolazioni fiscali (detrazioni) per gli interventi edilizi, dei quali si può usufruire indipendentemente dal contributo comunale.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.